



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per lo Studente, lo Sviluppo e l'Internazionalizzazione della Formazione Superiore

**Al Presidente - Al Direttore
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
L'AQUILA**

Prot. n. no
del 20/03/2017

Oggetto: Concorso pubblico per titolo per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e delle criminalità organizzata, nonché degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime e dei superstiti figli ed orfani delle vittime del dovere.

Si trasmette la nota di cui all'oggetto.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Luisa De Paola



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIATO GENERALE

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

Ufficio affari generali ed attività di indirizzo politico-amministrativo

Servizio per le attività di indirizzo, per il monitoraggio e per gli interventi speciali

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0004328 P-4.8.1.9.2
del 03/03/2017



16144119

Al Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca
Gabinetto del Ministro
Viale Trastevere, 76/a
00153 Roma

uffgabinetto@postacert.istruzione.it

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime e dei superstiti figli ed orfani delle vittime del dovere.

Bandi di concorso - Anno scolastico/accademico 2015/2016.

Si trasmettono, in copia conforme all'originale, i bandi di concorso di cui all'oggetto, pubblicati nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale - concorsi ed esami, **n. 17 del 3 marzo 2017.**

Si invita codesta amministrazione a darne la massima diffusione agli uffici scolastici regionali ed alle università, unitamente ad opportune istruzioni al riguardo.

Il Capo del Dipartimento
(Cons. Annalisa Cipollone)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite.

VISTA la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata", e successive modificazioni;

VISTA la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata";

VISTO, in particolare, l'articolo 4 della citata legge n. 407 del 1998, come modificato dall'articolo 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che prevede, per l'istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime del dovere e dei loro superstiti, un'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998;

VISTO, altresì, l'articolo 5 della citata legge n. 407 del 1998, secondo cui, con uno o più regolamenti, sono dettate le norme di attuazione della medesima legge;

VISTO l'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTA la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante "Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, recante "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti", emanato in attuazione del citato articolo 5 della legge n. 407 del 1998, nell'ambito del quale sono individuati il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato dall'articolo 4 della stessa legge n. 407 del 1998;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

1

Del Luigi BOGNA

- 3 MAR 2007





Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", e in particolare l'articolo 1837, comma 1, che dispone che nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'articolo 1904, secondo cui al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207;

VISTO l'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 23, comma 12-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", ed in particolare l'articolo 8, recante "stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 dicembre 2016 - inerente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, e in particolare la tabella 7, in cui è indicata la consistenza pari ad € 750.623,00, per l'anno 2017, del capitolo 1498 "Borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai figli";

PRESO ATTO della insufficienza delle risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università per l'anno 2017, pari ad € 750.623,00, per la copertura delle borse di studio secondo il numero e gli importi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009;

VISTO il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio con nota in data 5 marzo 2013, prot. n. 51782, in cui si osserva che l'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, che prevede il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare, va interpretato alla luce dell'articolo 81 della Costituzione della Repubblica, ai sensi del quale ogni norma di spesa deve disporre di adeguata copertura finanziaria e che, conseguentemente, la riduzione dello stanziamento sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'Università determina la necessità di ridurre proporzionalmente l'importo delle borse di studio, lasciando invariato il numero di quelle da assegnare tutelando in tal modo la platea dei destinatari;

CONSIDERATO che l'insufficiente stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 2017 sul capitolo 1498 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina la necessità di riduzione delle borse di studio in rapporto alle risorse finanziarie disponibili;

CONSIDERATA l'opportunità, alla luce del succitato parere espresso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza del Consiglio, di procedere alla definizione di un bando che tenga conto della riduzione dell'importo delle borse di studio in proporzione alla riduzione dello stanziamento

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dott. Luigi CAPOGNA

- 3 MAR. 2017



Presidenza del Consiglio dei Ministri

previsto dalla legge, lasciando invariato il numero delle borse di studio da assegnare ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in quanto in tal modo non si determinano disuguaglianze tra i beneficiari;

DISPONE:

Art. 1

1. E' indetto un concorso pubblico per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite.
2. Per l'anno accademico 2015/2016 sono da assegnare, nei limiti dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
 - a) centocinquanta borse di studio dell'importo di 2.345 euro ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM;
 - b) cinquanta borse di studio dell'importo di 2.345 euro ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione.
3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 è riservata ai soggetti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere proporzionalmente aumentati, nel rispetto dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, ove, per carenza di aspiranti e/o di idonei all'esito delle graduatorie di cui all'articolo 4 del presente bando, risultino disponibilità ulteriori, nell'ambito dello stanziamento di cui al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a concorrenza dello stanziamento medesimo.

Art. 2

1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio di cui all'articolo 1, comma 2, sono gli studenti che:
 - a) abbiano superato, al momento della scadenza del bando di concorso, almeno due esami i cui crediti formativi complessivi non siano inferiori a 20, ovvero conseguano la laurea o il diploma accademico entro l'anno accademico successivo a quello dell'ultimo esame sostenuto;
 - b) non siano già in possesso di una laurea specialistica/magistrale o diploma accademico di secondo livello, fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore;
 - c) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dott. Luigi CAPOGNA

- 3 MAR 2017





Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non è richiesto per i soggetti con disabilità di cui all'articolo 1, comma 3.
3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 3

1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte in carta semplice secondo l'allegato modello, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Ufficio accettazione/Palazzo Chigi - Via dell'Impresa n. 89, 00186 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso l'uso di posta elettronica certificata, con le modalità di cui all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno accademico 2015/2016 devono essere presentate o spedite entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta ufficiale; a tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di spedizione, ovvero dalla data di inoltro del messaggio di posta elettronica certificata, risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna della notifica di posta elettronica certificata.
3. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio sottoscritte dal richiedente - o, qualora incapace, dall'esercente la potestà di genitori, o dal tutore - con allegata fotocopia di un valido documento di identità, dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate:
 - specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del fatto, il numero del provvedimento e l'autorità che ha emanato il decreto di riconoscimento di vittima;
 - attestazione, per lo studente, della qualità di vittima, di orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata, ovvero di vittima o superstita di vittima del dovere;
 - indicazione del corso di studi frequentato, del numero di esami sostenuti e superati dell'ammontare dei crediti conseguiti riferiti all'anno accademico per il quale viene inoltrata domanda, con la specificazione della denominazione e indirizzo dell'ateneo;
 - indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai sensi del precedente articolo 1, comma 3;
 - dichiarazione con cui il richiedente conferma di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'articolo 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 34, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183, e da ultimo dall'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 - dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva semplificata - a norma dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello conforme all'allegato al bando, attestante il reddito complessivo netto del nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate, ai fini IRPEF, nell'anno solare immediatamente precedente all'anno di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

presentazione della domanda, o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. A tale reddito va sommato il reddito delle attività finanziarie del nucleo familiare medesimo.

Art. 4

1. La Commissione di cui all'articolo 5 del D.P.R. 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, redige una graduatoria attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:

- a) per la gravità del danno: da 5 a 10 punti;
- b) per il reddito: da 3 a 5 punti, in misura inversamente proporzionale all'ammontare dello stesso;
- c) per il merito universitario: da 1 a 3 punti;
- d) in caso di parità risulterà vincitore lo studente di età inferiore.

2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di borse di studio indicate nell'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.

3. La Commissione invia le graduatorie, entro 90 giorni dal ricevimento delle domande, al Segretario generale per l'approvazione.

4. Le borse di studio sono assegnate entro 150 giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda, prevista dal presente bando.

Roma, **13 FEB. 2017**

IL SEGRETARIO GENERALE
Cons. Paolo Aquilanti

Paolo Aquilanti

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO **602**

Roma, **14/2/2017**

IL REVISORE

Generati

IL DIRIGENTE

[Signature]

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dott. Luigi CAPOGNA

-3 MAR 2017

Alta Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi
Via dell'Impresa, 89
00186 Roma

PEC: segreteria.dica@mailbox.governo.it

Domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione delle borse di studio
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,
nonché delle vittime del dovere e loro superstiti.

Università - AFAM - Scuole di specializzazione

Il/La sottoscritto/a autocertifica e dichiara, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 della legge medesima, in caso di false dichiarazioni
accertate dall'amministrazione precedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.

Generalità del richiedente¹

COGNOME					NOME															
COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA					DATA DI NASCITA															
CODICE FISCALE																				

I B A N (27 caratteri)

PAESE	CIN EUR	CIN	ABI	CAB	NUMERO C/C
2 lettere	2 numeri	1 Lett.	5 numeri	5 numeri	12 numeri

Residenza anagrafica del richiedente

VIA/PIAZZA				N.	
COMUNE			PROVINCIA	CAP	
TELEFONO		TEL. CELL.		E-MAIL ²	

¹ Le domande e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o incapace, dall'esercente la potestà dei genitori o dal tutore - e accompagnate da fotocopia di un valido documento di identità. Il richiedente è anche quietanzante.

² A cui si vuole ricevere comunicazioni.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dott. Luigi CAPOGNA

- 3 MAR 2017

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO

a partecipare al concorso per l'assegnazione di una borsa di studio da attribuire in quanto:

- Studente Universitario o Studente di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)
- Studente di Scuola di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione

1) Il richiedente dichiara di essere (barrare la lettera corrispondente):

<input type="checkbox"/>	A.	Vittima del terrorismo ed equiparati
<input type="checkbox"/>	B.	Orfano di Vittima del terrorismo ed equiparati
<input type="checkbox"/>	C.	Figlio/a di Vittima del terrorismo ed equiparati
<input type="checkbox"/>	D.	Vittima della criminalità organizzata ed equiparati
<input type="checkbox"/>	E.	Orfano di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati
<input type="checkbox"/>	F.	Figlio/a di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati
<input type="checkbox"/>	G.	Vittima del dovere ed equiparati
<input type="checkbox"/>	H.	Orfano di Vittima del dovere ed equiparati
<input type="checkbox"/>	L.	Figlio/a di Vittima del dovere ed equiparati
<input type="checkbox"/>	L.	Altro soggetto a carico di Vittima del terrorismo, della criminalità organizzata o del dovere ed equiparati
		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Coniuge <input type="checkbox"/> Genitore <input type="checkbox"/> Parente ed affine a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed unico superstite <input type="checkbox"/> Altro soggetto, non parente ne affine, a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed unico superstite


2) Il richiedente dichiara l'evento lesivo (data e luogo in cui si è svolto ed altri elementi utili), e gli estremi del decreto di riconoscimento della qualità di vittima.

AUTORITÀ CHE HA EMANATO IL DECRETO			
SEDE DELL'AUTORITÀ			
DATA E NUMERO DEL DECRETO		VITTIMA DECEDUTA NELL'EVENTO SI/NO	
DATA, LUOGO E ALTRI ELEMENTI UTILI			

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dott. Luigi CAPOGNA

- 3 MAR. 2017



- 3) Il richiedente dichiara la percentuale di invalidità riconosciuta per vittima non deceduta (non compilare in caso di decesso della vittima).

AUTORITÀ CHE HA ADOTTATO IL DECRETO	
SEDE	
DATA E NUMERO DEL DECRETO	
PERCENTUALE DI INVALIDITÀ	

- 4) Il richiedente dichiara che lo studente rientra tra i soggetti in situazione di disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992 n° 104, e successive modificazioni. SI NO
 N.B. I soggetti rientranti in questa categoria non dovranno compilare i punti 5) e 6).

- 5) Il richiedente studente non diversamente abile dichiara che ha superato n. ___ esami riferiti all'anno accademico 2015/2016, per i quali i crediti formativi complessivi corrispondono a ___ conseguiti presso³
- _____

- 6) Il richiedente studente non diversamente abile dichiara:

- Ha conseguito, nell'anno accademico di riferimento, la laurea o il diploma accademico entro l'anno successivo a quello dell'ultimo esame sostenuto con la seguente votazione _____.
- E' iscritto ad un corso per il proseguo di laurea specialistica o a un diploma accademico di secondo livello presso³ _____
- _____

- 7) Il richiedente dichiara che la situazione economica del nucleo familiare⁴ è la seguente:

SITUAZIONE ECONOMICA	
Reddito ISEE 2016 (Indicatore della situazione economica equivalente)	Euro _____
O in mancanza dell'ISEE la situazione economica si ottiene sommando:	
a) i redditi netti dei diversi componenti del nucleo familiare quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali (Parte B punto 1 del modello CUD/2016, rigo 11 del modello 730-3/2016, rigo RNI del modello UNICO/2016).	Euro _____
b) Il reddito familiare delle attività finanziarie	Euro _____
	Totale € _____

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dot. Luigi CAPOGNA

3 MAR 2017

³ Indicare per intero la denominazione e l'indirizzo esatti dell'Ateneo o dell'AFAM.

⁴ Il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui all'art.4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante _____

Alla presente domanda allegare fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità e coordinate bancarie del richiedente.

Fatti salvi gli effetti della dichiarazione di cui alla legge 445/2000, ai fini "dell'istruttoria", è utile allegare, ove possibile, la seguente documentazione:

- Copia del Decreto di riconoscimento della qualità di vittima.
- Copia del Decreto di accertamento della percentuale del danno.
- Copia del verbale di accertamento di disabilità ai sensi della legge 104/92, e successive modificazioni.
- Copia dell'attestazione dell'Ateneo o dell'Istituto AFAM, della laurea o degli esami sostenuti e corrispondenti crediti.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dott. Luigi CAPOGNA

- 3 MAR 2012

